



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente

Decreto n. 2776

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 6;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Vista la legge 30.12.2020 n. 178 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021;

Visto il D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito in Legge 20.12.2019 n. 159, di modifica dell'art 24 comma 6, della legge n. 240/2010.

Visti i DD.PP.CC.MM. 8.3.2020 e 9.3.2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27, che prevede la possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per i soli casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

Visto il D.L. 19.5.2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17.7.2020, n.77 ed in particolare l'art. 249, relativo allo svolgimento in modalità telematica delle procedure concorsuali nelle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova”, emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, in vigore dal 4.7.2017;

Visto il vigente Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240;

Visto il D.M. 4.5.2020 n. 84 – Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, con il quale il MIUR ha assegnato specifiche risorse assunzionali alle istituzioni universitarie statali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;

Vista la Legge 30.12.2020, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 524, di modifica alla citata Legge 28.2.2020, n. 8;

Visto il D.M. 28.4.2021, n. 561 con il quale sono stanziati ulteriori risorse per le finalità in parola;

Preso atto che le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN:

1) **fino al 50 %** dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per **almeno il 50 %** dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

3) in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 lett. d), del DM n. 84/2020, le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ex art. 18 della legge 240/2010, ancorché avviate prima

del 31 dicembre 2020, da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della L. 178/2020.

Vista la delibera del 26.5.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva le proposte formulate dai Dipartimenti interessati;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

Fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall'art. 18, comma 4, e dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;

D E C R E T A

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova sono indette n. 3 procedure di valutazione comparativa volte alla copertura di complessivi n. 3 posti di **professore di seconda fascia**, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, per il Dipartimento, la Scuola, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati, da espletarsi esclusivamente con modalità telematiche, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa:

Scuola di Scienze sociali

Dipartimento di Economia (DIEC)

settore concorsuale	MAT/09 Ricerca operativa
settore scientifico disciplinare	01/A6 Ricerca operativa (n.1 posto)

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOEMI)

settore concorsuale	MED/26 Neurologia
settore scientifico disciplinare	06/D6 Neurologia (n.1 posto)

Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)

settore concorsuale	GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
settore scientifico disciplinare	04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia (n.1 posto)

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 1 i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando e in possesso di valida abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 per i settori concorsuali corrispondenti, ancorché non inquadrati nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando.

3 Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente ai Dipartimenti che formulano le proposte di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La documentata domanda di ammissione a ciascuna procedura è prodotta al Direttore del Dipartimento interessato entro le ore 12 del termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda è scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile e deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso alla procedura. La domanda deve essere sottoscritta, indirizzata e presentata al Direttore del Dipartimento interessato.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa è redatta in carta semplice su apposito modello allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

4. Il candidato produce altresì nei predetti termini, con trasmissione via mail o tramite supporto informatico (chiavetta USB, CD ecc.) al Direttore del Dipartimento interessato (**formato .PDF**), i seguenti documenti:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum dell'attività scientifica e didattica, redatto sul modulo "B" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>;
- c) pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa; le pubblicazioni sono dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo "C" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

5. Il Direttore del Dipartimento cura la trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione presentata dai candidati.

6. Non è consentito il riferimento a documentazione altre volte presentata presso questa o altre amministrazioni, o allegata a domanda di partecipazione ad altra procedura.

Art. 4

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di cui al citato art. 24, comma 6, che disciplina altresì lo svolgimento dei lavori.

2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 5

Fase eventuale di selezione preliminare

1. Nel caso in cui le domande presentate siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili la Commissione giudicatrice procede preliminarmente a effettuare una valutazione comparativa dei docenti interessati al fine di indicare un numero di candidati pari a quello delle posizioni disponibili. La valutazione comparativa è effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 della legge n. 240/2010, in quanto applicabili.

2. Il verbale delle operazioni di cui al precedente comma, contenente il nominativo del candidato selezionato per il proseguimento della procedura, è trasmesso nel più breve tempo possibile al rettore il quale con proprio decreto ne accerta la regolarità entro trenta giorni e restituisce gli atti alla commissione per il seguito del procedimento in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di cui al citato art. 24, comma 6.

Art. 6

Valutazione dei candidati

1. Sono ammessi alla fase di valutazione i candidati selezionati in applicazione dell'articolo precedente ovvero quelli che abbiano presentato la domanda di ammissione in numero non superiore alle posizioni disponibili. La valutazione dei candidati avviene in applicazione all'art. 6 del citato Regolamento di cui all'art. 24, comma 6.

Art. 7

Approvazione degli atti e nomina

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della Commissione relativi alla valutazione di cui all'art. 6, il Rettore con decreto ne accerta la regolarità e, in caso di valutazione positiva, nomina l'interessato professore **associato** afferente al Dipartimento che ha proposto la procedura, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per il reclutamento presso l'Università, con inquadramento nel settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto del bando. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori,

2. Il decreto di accertamento di regolarità degli atti e di nomina ovvero quello di sola nomina, ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1, è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al MIUR per gli adempimenti di competenza.

3. Al decreto di accertamento di regolarità degli atti è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo insieme ad un allegato contenente gli atti medesimi; analoga pubblicità è data al decreto di nomina ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1.

Art. 8

Diritti e doveri del chiamato Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.

2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 9

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) per quanto compatibile.

Art. 10

Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>)

Art. 11

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Il presente decreto firmato digitalmente è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente.

Genova, 22 giugno 2021

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico Delfino